

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

- ART. 1 - DISCIPLINA DELLA MATERIA E AMMISSIBILITÀ INCARICHI
- ART. 2 - ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI
- ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
- ART. 4 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO
- ART. 5 - CONVENZIONI E COMPENSI
- ART. 6 - REGISTRO DEGLI INCARICHI
- ART. 7 - CANCELLAZIONE DATI/ELENCO
- ART. 8 - PUBBLICITÀ
- ART. 9 - NORME DI RINVIO

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi a professionisti esterni all'Ente. Il Comune utilizza e valorizza le risorse professionali interne. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente; in via esemplificativa, per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione o esperienza.

Art. 2 - Elenco degli avvocati esterni

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le giurisdizioni (civile, lavoro, penale, amministrativa, tributaria, contabile, etc.). L'iscrizione avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati unitamente alla autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, circa l'iscrizione all'Albo Professionale e al curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possono presentare la domanda gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

All'individuazione del professionista ed al conferimento dell'incarico provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione contestualmente all'autorizzazione all'azione ovvero alla resistenza e alla costituzione in giudizio.

La scelta del professionista dovrà essere operata secondo uno o più dei seguenti criteri:

- iscrizione all'Albo degli avvocati del Foro di competenza della causa;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 - Convenzioni e compensi

Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni, previamente approvate dalla Giunta municipale, devono prevedere una specifica clausola risolutiva che viti

all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

Contestualmente, gli incaricati devono dichiarare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco. Le convenzioni debbono contenere l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa del professionista nonché la determinazione del compenso.

In caso di mancata determinazione scritta, il compenso verrà determinato mediante applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55 (C.U. 2.04.2014) e allegati, nonché dalle successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 6 - Registro degli incarichi

Presso l'Ufficio legale del Comune è istituito il registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di ciascun incarico.

L'Ufficio legale cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 8 del presente regolamento, formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del relativo registro.

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco

I professionisti perdono i requisiti per l'iscrizione in via esemplificativa, nel caso di rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico; oppure se intraprendono, nel corso dell'incarico, cause contro l'Ente.

Art. 8 - Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità sul portale Web del Comune e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Art. 9 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia al momento del conferimento dell'incarico ed al Codice deontologico forense.